

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

ORDINANZA SINDACALE N. 38

Del 07 APR. 2020

OGGETTO: Ulteriori misure precauzionali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di attività commerciali.

IL SINDACO

Premesso che

- L'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Visti

- Il D.P.C.M. 01 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, che qui s'intendono integralmente richiamati;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che qui s'intende integralmente richiamato, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- La legge regionale Puglia n. 24/2015, rubricata come "Codice del commercio" ed in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, lettera a), che pone tra le finalità generali la tutela dei consumatori ed in particolare la tutela della loro salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
 - l'articolo 4, comma 1, contenente le "definizioni generali" ed in particolare la lettera "j)" che include tra i "motivi imperativi d'interesse generale": ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica;

Considerato che

- È stato registrato un incremento dei casi di contagio che si stanno registrando nel corso degli ultimi giorni nell'ambito del territorio provinciale e comunale;
- Si rende necessaria l'adozione di misure finalizzate a limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle abitazioni delle persone per esigenze e motivazioni comprovate;
- I comportamenti correlati alle frequenti uscite sono censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio accrescendo oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persone;
- Si rende necessario limitare ulteriormente le uscite della cittadinanza dalle abitazioni nelle giornate festive di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e Lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) al fine di scongiurare i rischi di un ingiustificato affollamento delle aree urbane e delle strutture di vendita in tali occasioni;

Ritenuto, in forza dei poteri conferiti al Sindaco dalla normativa vigente, intervenire con urgenza e senza indugio a tutela della salute e della sicurezza della popolazione, adottando nell'immediato ulteriori misure di contenimento della diffusione del contagio e di provvedere, pertanto, alla chiusura per l'intera giornata di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali, ad esclusione delle sole farmacie di turno e delle edicole;



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Evidenziato che il presente provvedimento si pone in coerenza ed è finalizzato ad assicurare effettività nella applicazione delle disposizioni previste dai richiamati DD.P.C.M. 08/03/2020 e successivi, con particolare riferimento al D.P.C.M. 01/04/2020;

Visti altresì

- Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 50 del D. Lgs. Del 18.08.2000 n. 267 che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

La chiusura per l'intera giornata di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali, ad esclusione delle sole farmacie di turno e delle edicole, in quanto luoghi in cui è possibile l'assembramento di persone e per i quali non è possibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia della salute pubblica;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori economici interessati ed assicurando la diffusione presso la popolazione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

La presente Ordinanza si applica a tutte le strutture di vendita e al commercio su area pubblica.


Per la violazione degli obblighi di cui alla presente Ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre all'inserimento sul sito del Comune – www.comune.canosa.bt.it;

Che copia della presente sia inviata:

- al Sig. Prefetto della Provincia B.AT.;
- al Presidente della Regione Puglia;
- al Questore di Bari;
- al Commissariato P. S. di Canosa di Puglia;
- al Comando Provinciale ed alla Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia;
- al Dirigente del III Settore; al Dirigente a.i. del V Settore ed al Comando di Polizia Locale per i successivi adempimenti in esecuzione della presente.



CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia – Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia – www.comune.canosa.bt.it, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Canosa di Puglia.

Dalla Residenza Municipale, addì 07 Aprile 2020

Il Sindaco
Avv. Roberto Morra